

Comune di Barrafranca Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE PER

"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA De.Co. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

ISTITUZIONE DELLA De.Co. SOVRA-COMUNALE

INDICE

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Ambito dell'intervento comunale

Art.3 Definizioni

Art.4 Istituzione della De.Co.

Art.5 Istituzione della De.Co. sovra-comunale

Art.6 Istituzione del Registro De.Co e De.Co. sovra-comunale

Art.7 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art.8 Logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale

Art.9 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. e De.Co sovra-comunale ai prodotti del territorio

Art.10 Procedura per l'attribuzione della De.Co. e De.Co sovra-comunale ai prodotti del territorio

Art.11 Commissione comunale per la De.Co e De.Co. sovra-comunale

Art.12 Utilizzo della De.Co. e De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi

Art.13 Controlli e sanzioni

Art.14 Struttura organizzativa competente

Art.15 Iniziative comunali e di coordinamento

Art.16 Le tutele e le garanzie

Art. 17 Norme finali

Allegati:

- A. Logo De. Co e De. Co. sovra-comunale (da realizzare mediante concorso di idee)
- B. Modulo di segnalazione De. Co e De.Co. sovra-comunale in carta semplice.
- C. Domanda di iscrizione nel registro produttori De. Co.e De.Co. sovracomunale da compilare in bollo.

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Barrafranca;

2. Il comune di Barrafranca individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di quanto disposto ai sensi dell'art. 3 c.4 lettera e dello Statuto Comunale, l'assunzione di iniziative volte a sostenere e a valorizzare le risorse economiche e le capacità professionali " nei settori tradizionali e in quelli nuovi, favorendo lo sviluppo e la cooperazione"; nonché la tutela del patrimonio di tradizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, finalizzate alla produzione e preparazione dei prodotti e delle specialità locali che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. In riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 in ivi richiamato il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Barrafranca intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse anche la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con rilevanti ricadute su tutta la comunità barrese.

- 4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Barrafranca, attraverso le produzioni tipiche locali, intende anche valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale e sovra-comunale.
- 5. Attraverso il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De. Co. (Denominazione Comunale) e della De.Co. sovracomunale

Art.2 Ambito dell'intervento comunale

1. Il Comune individua, all'interno del proprio territorio, l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro- alimentari comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, ne promuove la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro De.Co.

(denominazione comunale di origine) e di un registro De.Co. sovracomunale, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.

Art.3 Definizioni

- 1. Agli effetti del presente del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro- alimentare derivante dall'attività agricola, dalla trasformazione, lavorazione dello stesso, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi locali, tenendo conto anche di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- 2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e di uso equivalente.

Art.4 Istituzione della De.Co.

- 1. Attraverso l'istituzione della De.Co. "Denominazione Comunale" si intende:
 - conservare nel tempo prodotti, sapori e saperi, che si identificano con il patrimonio culturale barrese;
 - attestare la tipicità di un determinato prodotto sulla base di un determinato legame storico e culturale che questo presenta con il territorio comunale, nonché come strumento promozionale del Comune di Barrafranca.
- 2. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Barrafranca".

Art.5 Istituzione della De.Co. sovra-comunale

Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita altresì la DE.CO. sovracomunale per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con un territorio comprendente più Comuni (oltre a quello di Barrafranca) aventi caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate tradizioni gastronomiche e/o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili. La De.Co. sovracomunale ed il relativo logo sono di proprietà esclusiva dei Comuni che decidono di registrare una De.Co sovra-comunale con il Comune di

Barrafranca, avendo preliminarmente adottato il medesimo regolamento ed avendo provveduto a sottoscrivere atto di intesa approvato dalle rispettive giunte comunali. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art.6 Istituzione del Registro De.Co e De.Co. sovra-comunale

- 1. Presso l'ufficio SUAP (sportello unico per le attività produttive) del Comune di Barrafranca, viene istituito un registro pubblico per tutti i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.così come verrà istituito nella medesima sede un registro per i prodotti che ottengono la De.Co. sovracomunale.
- 2. L'Iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co) o De.Co. sovracomunale;
 - le aziende, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. o De.Co. sovra-comunale sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4. L'iscrizione può essere concessa, purché in possesso dei requisiti, a molteplici categorie di prodotti agro- alimentari, come:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e la loro preparazione;
 - prodotti agricoli (ortaggi, mandorle, olive ecc.)
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivanti dal latte
 - Paste fresche, prodotti della panetteria, gastronomia, biscotteria, pasticceria, gelateria e caffetteria;
- prodotti di origine animale;

- piatti tradizionali della cucina barrese;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
- 5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co o De.Co. sovra-comunale anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste.
- 6. Possono ottenere l'iscrizione del registro De.Co o De.Co. sovracomunale le imprese agricole, artigianali, commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono attività inerente la produzione, lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 nell'ambito del Comune di Barrafranca o del territorio sovra-comunale.
- 7. Una stessa impresa può chiedere ed ottenere la De.Co. o De.Co. sovracomunale per più prodotti.
- 8. Per ogni prodotto De.Co. o De.Co. sovra-comunale viene istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad essa relativa.

Art.7 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (S.U.A.P.) un apposito albo in cui vengono iscritte tutte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e e produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare interesse pubblico.
- 2. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni ed alle iniziative che abbiano avuto luogo nel territorio barrese da almeno tre anni consecutivi.

Art.8 Logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale

1. Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti iscritti nel registro De.Co. e De.Co. sovra-comunale di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, verrà indetto dall'Amministrazione Comunale un concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione grafica dei loghi identificavi dei prodotti De.co. e De.Co. sovra-comunale

Art.9 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. e De.Co sovracomunale ai prodotti del territorio

- 1. I prodotti che si pregiano della De.Co. e De.Co sovra-comunale devono essere prodotti nel territorio del Comune di Barrafranca o del territorio sovra-comunale ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio.
- 2. La denominazione comunale di origine (De.Co.) e sovra-comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti, specialità e/ varietà vegetali endemiche che siano preparati con ingredienti genuini e di qualità e secondo gli usi della tradizione locale.
- 3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
- 4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di preparazione, commercializzazione, etichettatura e tutte le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare secondo le disposizioni vigenti del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.
- 5.Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. o De.Co. sovra-comunale, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
- 7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o sovracomunale.

Art.10 Procedura per l'attribuzione della De.Co. e De.Co sovracomunale ai prodotti del territorio

- 1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co e De.Co. sovra-comunale possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
- 2. Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, volta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:

A. il nome del prodotto;

- B. l'area geografica di produzione, circoscritta al bacino idrografico Tardara nord e valle del Brami che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale o quello indicato come territorio sovracomunale;
- C. la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- D. le caratteristiche del prodotto, le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali;
- E. i materiali e le attrezzature utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- F. la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- 3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. De.Co. sovracomunale, si pronuncia entro 60 gg dalla data di ricevimento della richiesta, corredata da tutti gli allegati, la commissione comunale per la De-Co. e De.Co. sovra-comunale, di cui all'art. 10.
- 4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale
- 5. Nel caso in cui la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene anche disposta l'iscrizione dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda (allagato C).
- 6. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo, alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- 7. L'iscrizione nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.
- 8. Per le segnalazioni e le domande di iscrizione al registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale devono essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati al presente Regolamento.

Art.11 Commissione comunale per la De.Co e De.Co. sovra-comunale

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco, presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive, composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. Nella commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. Per la composizione della commissione l'A.C. darà avviso pubblico al fine di ricevere le istanze di partecipazione.

In caso di DE.CO. sovra-comunale la commissione è composta da:

Presidente: uno dei Sindaci dei Comuni aderenti o un suo delegato (membro di diritto) nominato dalla Commissione nella prima seduta;

Membri: due tecnici o esperti rappresentanti ogni Comune aderente.

- 2. A supporto del lavoro della Commissione e su richiesta della stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti del settore, in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
- 3. La Commissione De.Co. dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
- La Commissione De.Co. sovra-comunale dura fino al suo scioglimento. Ogni qual volta vengono nominati i rappresentanti dei Comuni a seguito delle avvenute elezioni, la commissione recepirà i nuovi rappresentanti entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo organo amministrativo comunale.
- 4. Funge da segretario un componente della commissione nominato nella prima seduta.
- 5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo gratuito.

Art.12 Utilizzo della De.Co. e De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi

- 1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito del logo De.Co.e del logo De.Co. sovra-comunale alle imprese che ottengono l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. o De.Co. sovra-comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. o il logo De.Co. sovra-comunale nelle quantità e nelle dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio delle sue attività nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. Inoltre è obbligatoria l'aggiunta degli estremi d'iscrizione (data e numero).
- 3. Il logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale devono essere utilizzati in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare in etichetta altri contrassegni che, per il loro aspetto o per la loro collocazione possono generare confusione con li logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale 4. Il logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata e su materiale pubblicitario di ogni genere.

Art.13 Controlli e sanzioni

- 1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e sulle informazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dai componenti della Commissione di cui all'art. 10, anche da altri soggetti delegati dalla Commissione.
- 2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato, sul luogo di produzione o presso l'esercizio di somministrazione, ogni qualvolta la Commissione lo ritenga necessario. L'azienda dovrà consentire, al personale incaricato del controllo, l'accesso ai luoghi di produzione, di coltivazione, di trasformazione e d'imballaggio del prodotto, al fine di valutare la conformità del prodotto a quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 3. Costituiscono causa di revoca dalla De.Co. e conseguente cancellazione del relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Ente comunale:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione o della scheda identificativa del prodotto presentata dall'azienda, salvo regolarizzazione nei termini fissati dall'azienda;
- il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. e De.Co. sovra-comunale;

la perdita dei requisiti richiesti;

l'uso improprio o difforme del logo De.Co. o De.Co. sovra-comunale, accertato dalla Commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini prefissati;

4. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co. o De.Co. sovracomunale, fino ad avvenuta ottemperanza della norma violata.

5. La cancellazione dal registro o la sospensione dall'iscrizione di un'impresa non comporta alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art.14 Struttura organizzativa competente

- 1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi al Settore Commercio (S.U.A.P.) del Comune di Barrafranca.
- 2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.15 Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune, mediante gli strumenti a sua disposizione, assicura la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Ai fini della tutela della De.Co. e De.Co. sovra-comunale, il Comune ricerca forme di collaborazioni con altri enti, comitati e associazioni, interessati alla cultura e alle tradizioni agro-alimentari ed enogastronomiche locali, attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art.16 Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni

popolari, riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali al D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267.

Art.17 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

A	T	I	F	G	A	T	0	A
_				~				1

LOGO De.Co. e De.Co. sovra-comunale

(Concorso di idee secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento)

ALLEGATO B

(Modulo di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di Barrafranca

OGGETTO:segnalazio	one De.Co./ De. Co. sovra-com	ınale
Il sottoscritto	nato i	1
a	e residente in	TICLE
via	codice fiscale	
nella qualità di		
Segnala ai fini dell'attri	buzione della De.Co. il seguente	e prodotto:
Denominazione:		
Luogo di lavorazione:		
Lì		Firma

*Allega i seguenti documenti: schema descrittivo, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico ecc. comunque tutto quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione di cui all'art. 10 del Regolament approvato con delibera di Consiglio Comunale n
ALLEGATO C BOLLO
Al Signor Sindaco
del Comune di Barrafranca
OGGETTO: Richiesta De.Co e De. Co. Sovra-comunale
- Il sottoscritto nato a
nella qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta avente la qualità di imprenditore agricolo, artigiano, commerciante al dettaglio, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande con
sede in Via Partiva
IVA n
Premesso:
• Che la propria ditta produce, trasforma, prepara, lavora, commercializza ecc. il prodotto

- Che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De. Co./ De.Co. sovra-comunale
- Che per le sue prerogative e il suo legame con il territorio Barrese o con il territorio sovra-comunale , è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale / sovra-comunale di Origine

CHIEDE

L'iscrizione della suddetta ditta nel registro comunale De. Co. O De. Co. Sovra-comunale per il summenzionato prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De. Co. O De. Co. Sovra-comunale del prodotto e del proprio nominativo, con possibilità di utilizzare il relativo Logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

T.ì

- Di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De. Co. O De. Co. Sovra-comunale le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- Che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- Di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De. Co. O De. Co. Sovra-comunale

Firma

^{*}Allega i seguenti documenti:Scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o di lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo se il prodotto non è ancora iscritto nel registro De. Co. O De. Co. Sovra-comunale)